

	Convenzione tra l'Azienda Socio Sanitaria Locale n.2 Gallura - ASL n.2 - e	
	l'Azienda Regionale per l'Emergenza e Urgenza Sardegna - AREUS - per le	
	attività di Sorveglianza Sanitaria previste dal D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.	

	l'Azienda Socio Sanitaria Locale n.2 Gallura di seguito indicata come “ASL n.2	
	Gallura”, con sede legale in Olbia, Via Bazzoni-Sircana 2 - 2/A, C.F./P.IVA n.	
	02891650901, nella persona del Dott. Marcello Giuseppe Acciaro, nato a La Spezia	
	il 17/03/1962 (C.F. CCRMCL62C17E463F), che interviene al presente atto non in	
	proprio ma nella sua qualità di Direttore Generale della ASL n.2 Gallura	
	e	
	L'Azienda Regionale per l'Emergenza e Urgenza Sardegna , di seguito indicata	
	come AREUS, con sede legale in Nuoro, Via Luigi Oggiano n. 25, C.F./P.IVA	
	01526480916, nella persona della Dott.ssa Simonetta Cinzia Bettelini, nata a	
	Verona il 13/03/1961 (C.F. BTTSNT61C53L781D) che interviene al presente atto	
	non in proprio ma nella sua qualità di Direttore Generale di AREUS	
	Premesso che	
	- l'AREUS ha necessità di avvalersi della collaborazione della ASL n.2	
	Gallura per acquisire le prestazioni inerenti all'attività di sorveglianza sanitaria	
	per i rischi correlati all'attività lavorativa di cui al D. Lgs. 81/2008, svolta dai	
	lavoratori dell'AREUS,	
	- l'attività sopra indicata, in assenza di sufficienti risorse interne	
	all'AREUS, può essere garantita, allo stato attuale, mediante il ricorso ad	
	apposito rapporto convenzionale con le Aziende Sanitarie del Servizio	
	Sanitario Regionale della Regione Sardegna, ai sensi dell'art. 117 del CCNL	

	della Dirigenza Area sanità – biennio 2016/2018, per l'utilizzo di personale	
	dipendente delle Aziende in questione con qualifica correlata allo svolgimento	
	dell'attività di sorveglianza sanitaria di cui al D. Lgs. 81/2008;	
	Tutto quanto sopra premesso le parti, come sopra individuate,	
	CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:	
	Articolo 1	
	La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto;	
	Articolo 2	
	Le parti convengono che l'AREUS, per l'assolvimento degli obblighi di cui alla	
	premessa della presente convenzione, si avvalga delle prestazioni professionali di:	
	a) Medico Competente quale Responsabile del Servizio di Sorveglianza Sanitaria,	
	coadiuvato, se necessario, da un Collega con funzioni di supporto e supplenza;	
	b) attività di Medicina Specialistica (accertamenti di laboratorio, visite	
	specialistiche, esami diagnostici strumentali, etc.), secondo le necessità del	
	protocollo sanitario.	
	Il personale di cui alla lettera a) verrà individuato dalla ASL n. 2 Gallura tra i propri	
	dipendenti in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa per lo svolgimento dei	
	compiti espressamente previsti per il Medico Competente, ai sensi dell'art. 38 del	
	D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii, che si intende interamente riportato.	
	L'ASL n. 2 Gallura si impegna a mettere a disposizione, inoltre, la struttura presso	
	cui saranno eseguite le visite, gli accertamenti clinico - strumentali e la	
	conservazione ex lege delle cartelle sanitarie e di rischio (limitatamente alla durata	
	della convenzione).	
	In caso di decadenza della convenzione le cartelle e la documentazione in possesso	

	della ASL saranno da questa custodite in attesa della consegna agli Uffici	
	AREUS.	
	La struttura presso cui sarà resa l'attività di Sorveglianza Sanitaria per il personale	
	AREUS è definita dalla stessa ASL.	
	- I Medici Competenti devono ottemperare agli obblighi di cui all'art. 25	
	del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii (che si intende interamente riportato) e nello	
	specifico assicurare l'attività di sorveglianza sanitaria in materia di tutela della	
	salute e della sicurezza a favore di tutti i lavoratori dell'AREUS	
	- La sorveglianza sanitaria sarà effettuata dal Medico competente ai sensi	
	dell'art. 41 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii che qui si intende interamente	
	riportato.	
	Articolo 3	
	L'attività di sorveglianza sanitaria dei lavoratori dell'AREUS, vista, condivisa ed	
	integrata la Documentazione di Valutazione del Rischio da parte del Medico	
	Competente come previsto in normativa, sarà assicurata al di fuori orario di	
	servizio dai Medici Competenti de quo con rapporto di lavoro esclusivo, dagli	
	specialisti e dal personale sanitario e tecnico operativo presso la ASL.	
	I Medici Competenti sono formalmente nominati dal Direttore Generale della ASL	
	n. 2 Gallura, a seguito della stipula della presente convenzione.	
	Relativamente al personale dirigente medico/sanitario con rapporto di lavoro non	
	esclusivo, l'attività in convenzione potrà essere prestata unicamente in orario di	
	servizio. In tale caso la prestazione dovrà essere comunque remunerata da AREUS	
	alla ASL secondo le tariffe riportate al successivo art. 4.	
	L'AREUS dovrà fornire l'elenco di tutti i nuovi lavoratori in reclutamento da	

	sottoporre a visita di idoneità preassuntiva con anticipo di 15 giorni rispetto alla	
	data prevista di presa di servizio, mentre il Medico Competente conserverà lo	
	scadenzario, per ogni lavoratore, delle attività di Sorveglianza Sanitaria	
	comunicandolo ad AREUS almeno un mese prima al fine di concordare date ed	
	orari delle visite periodiche per non compromettere la continuità nel lavoro delle	
	Unità AREUS.	
	L'AREUS si impegna ad assicurare ai Medici Competenti nominati le condizioni	
	necessarie per il regolare svolgimento dei compiti fornendo qualunque	
	informazione e documentazione che risulti loro necessaria per la valutazione e sul	
	giudizio di idoneità; altresì l'AREUS si farà parte diligente nei rapporti con gli	
	altri datori di lavoro dei lavoratori impegnati nell'Elisoccorso (ASL, AOU e	
	ARNAS Brotzu) affinché il personale da sottoporre a sorveglianza sanitaria sia	
	disponibile nei tempi e nelle modalità che saranno concordate con i Medici	
	Competenti.	
	Articolo 4	
	L'AREUS si impegna a corrispondere alla ASL n. 2 Gallura i seguenti compensi	
	orari:	
	- €60,00/h, oltre oneri previdenziali, IRAP ed accessori di legge, per il personale	
	Dirigente Medico;	
	Le ulteriori attività obbligatorie ex lege, quali la partecipazione alla Riunione	
	Annuale della Sicurezza, il sopralluogo annuale obbligatorio di tutte le sedi, il	
	coinvolgimento e la collaborazione con la Direzione e il RSPP nella valutazione del	
	Rischio, i rapporti con l'organismo di vigilanza, trattandosi di attività di vigilanza e	
	ispezione, comportano in favore dei Medici Competenti, altresì, il riconoscimento	

	del rimborso delle spese di viaggio da liquidarsi nella misura di 1/5 del costo della	
	benzina per chilometro percorso nel tragitto tra la sede di servizio e le sedi AREUS	
	(extra urbana), nonché il rimborso delle spese di trasferta (vitto e alloggio), secondo	
	quanto previsto dal CCNL Sanità, previa presentazione della documentazione	
	giustificativa delle spese.	
	L'AREUS si impegna a corrispondere alla ASLn. 2 Gallura:	
	- i compensi sopra indicati;	
	- il rimborso di tutti gli esami strumentali e di laboratorio e/o le prestazioni	
	specialistiche richieste dal Medico competente per effettuare la sorveglianza	
	sanitaria ed eseguite presso le strutture del Servizio Sanitario Regionale, in base alle	
	tariffe vigenti da nomenclatore tariffario prestazioni ambulatoriali, con eccezione	
	delle visite specialistiche, remunerate 60,00 € cadauna.	
	Il pagamento delle competenze di tutto il personale ASL dedicato dovrà avvenire	
	previa presentazione di apposita rendicontazione mensile attestante le prestazioni	
	eseguite dai singoli operatori, le date ed il numero di ore rese (con le timbrature per	
	le attività rese) debitamente vistata, per il personale coinvolto, dal Medico	
	Competente.	
	La ASL n. 2 Gallura, previo accertamento delle prestazioni rese e nel rispetto del	
	debito orario mensile istituzionalmente dovuto, anticiperà, di norma con cadenza	
	mensile, le somme dovute ai dipendenti per le attività di cui alla presente	
	convenzione.	
	Sulla base della rendicontazione validata, AREUS emetterà ordine tramite il Nodo	
	Smistamento Ordini (NSO) per consentire l'emissione di regolare fattura da parte	
	della ASL n.2 Gallura, che provvederà nel termine di sette giorni dalla ricezione	

	dell'ordine.	
	I pagamenti saranno effettuati dall'AREUS, dietro presentazione di relativa fattura	
	emessa dalla ASL n.2 Gallura, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento	
	della fattura, mediante versamento sul conto corrente giro-fondi	
	_____, acceso presso la Banca d'Italia.	
	Articolo 5	
	Il Medico Competente ed il personale individuato a supporto, ai sensi del	
	Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali, entrato in vigore il 25	
	maggio 2018, e del D. Lgs. n. 196/2013 e ss.mm.ii, con il presente atto è	
	autorizzato al trattamento, nei modi e nei limiti di legge, dei dati personali detenuti	
	dall'AREUS per le attività istituzionali , ai soli fini dell'espletamento dell'incarico	
	e nei limiti delle esigenze derivanti dallo stesso; è autorizzato altresì alla raccolta,	
	elaborazione e conservazione (su supporto cartaceo, fotografico, magnetico,	
	telematico ed informatico) dei dati sanitari delle persone sottoposte a sorveglianza	
	sanitaria.	
	Fermo restando il rispetto delle norme vigenti, gli operatori sono, inoltre, tenuti a	
	mantenere il segreto e a non dare informazioni e/o notizia di quanto vengano a	
	conoscenza in occasione dello svolgimento dell'attività di cui alla presente	
	convenzione.	
	Le cartelle di Sorveglianza Sanitaria e/o il programma informatico con i relativi	
	archivi su supporto magnetico/ottico/digitale, saranno custoditi a cura del Medico	
	competente titolare e del medico supplente, con il supporto del personale sanitario	
	che sarà appositamente nominato (un titolare più un supplente) dalla ASL.	
	Articolo 6	

	La presente convenzione e corrispondente nomina dei Medici competenti ha	
	durata quinquennale e decorre dalla data di sottoscrizione, fatte salve nuove o	
	diverse disposizioni per gli adempimenti rivolti al personale impiegato, ma sempre	
	nel rispetto delle prerogative del Direttore Generale della ASL che affiderà	
	l'incarico.	
	Il rinnovo tacito non è consentito.	
	La convenzione potrà essere rinnovata, eventualmente modificata ed integrata nel	
	tempo, alla luce di eventuali nuove esigenze delle parti, previo accordo scritto tra	
	le medesime.	
	Resta salva la facoltà delle parti di recedere in qualsiasi momento dalla presente	
	convenzione, con un preavviso di almeno trenta giorni, come altresì in caso di	
	rinuncia all'incarico da parte di uno dei Medici Competenti con preavviso di	
	almeno trenta giorni. In tale caso sarà cura della ASL indicare all'AREUS	
	l'ulteriore professionista con i necessari requisiti, cui verrà affidato l'incarico.	
	Articolo 7	
	La presente convenzione, redatta in duplice originale e sottoscritta dalle parti	
	previa lettura, approvazione e conferma delle clausole in essa contenute, è	
	composta di n. 8 pagine e n. 7 articoli.	
	Agli effetti fiscali le parti dichiarano che trattasi di atto soggetto a registrazione	
	solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive	
	modificazioni, a cura ed a spese della parte richiedente.	
	Il presente accordo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15 c. 2 bis	
	della L. 241/1990 e s.m.i.	
	L'imposta di bollo del presente atto sarà assolta in modo virtuale dall'AREUS.	

[illegible]